DOTT. FILIPPO VENTURA
Commercialista — Revisore Legale
Partita IVA 03390500175 — VNT FPP 67L05 B157S

Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell' Art. 14 D. Lgs. N.39/2010 Bilancio di esercizio al 31/12/2022

AII'AssembIea degli Azionisti del

CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.,
Sede legale in Brescia, Piazza Loggia 1
Registro Imprese di Brescia REA n.298708
Codice Fiscale 02857260174

Relazione sulla revisione legale del bilancio Abbreviato

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del **CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.,** (la "Società"), costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2022, dal Conto Economico, per l'esercizio chiuso a tale data e della Nota Integrativa (il "Bilancio di esercizio").
A mio giudizio, il Bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Società al 31 Dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi a base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione *"Responsabilità del revisore indipendente per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"* della presente relazione.
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Iegge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d'esercizio, per

Via Felice Cavallotti 4 —25121 Brescia
Tel.+39 030.221123 — Fax +39 030.2450399 e-mail**: filippo@venturaventura.it**

l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore indipendente per la revisione del bilancio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile - svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) - individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamento o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho verificato, anche con l'ausilio di prospetti extracontabili forniti dall'ufficio amministrativo, le voci di importo rilevante con particolare riferimento ai risconti attivi - in cui sono confluiti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere di riqualificazione del complesso ortomercato — e ai fondi per rischi e oneri, l'uniformità del criterio adottato per le opere "convenzionali" e per quelle accessorie o "non convenzionali ";

- ho valutato l'appropratezza"dei princi contabili"utilizzati "nonche"la ragionevolezza delle stime contabili effettuate degli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale.

Richiamo d'informativa

Si richiama l'attenzione su quanto segue, come riportato nel paragrafo:
- *"Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"* della nota integrativa *"Con riferimentoAlla luce di quanto.sopra il Consiglio di amministrazione ritiene non sia necessario stanziare acCantonamenti a fronte di tale vertenza"*

Il *mio* giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti.

Relazione su altre disposizioni di,legge e regolamentari

La Relazione sulla Gestione non è stata predisposta in quanto il bilancio è stato redatto in forma abbreviata e le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'Art. 2428 del Codice civile sono state inserite nella Nota Integrativa, come consentito dall'Art. 2435 bis del Codice Civile

---o00o---

La suddetta relazione viene consegnata nei modi e agli ordinari termini di legge per l'uso alla quale è proposta.

Brescia lì, 13 Aprile 2023

Il Revisore legale

Dott. Filippo Ventura

RELAZIONE

CONSORZIO BRESCIAMERCATI

BILANCIO 2022

Depositata il 13/ 4 2023

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Ai Sigg. Soci del Consorzio Brescia Mercati SPA

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1º gennaio 2021.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio al 31.12.2022, redatto in conformità alìe norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un utile d'esercizio di euro 12.214,00 .

lì bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge .

Il Collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dr. Filippo Ventura ci ha consegnato la propria relazione datata 13/04/2023 contenente un giudizio senza modifica.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31.12.2022 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corFetta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione e ci siamo incontrati periodicamente con il Presidente del CdA e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare. Abbiamo acquisito dall'organo di amministrazione nel corso deiìe riunioni del collegìo e/o attraverso la lettura delle determine dello stesso con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato dati e informazioni rilevanti per Io sVOìgimento della nostra attività di vigilanza.
In corso d'anno abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza Avv. Ballerio ed abbiamo preso visione delle relazioni dalle quali non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nelìa presente relazione .

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiàMO Vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denuncie dai soci *ex* art. 2408 c.c. o *ex* art. 2409 c.c.
Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l. n. 118/2021 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. *25-novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30-sexies d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertitO dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e successive modificazioni.

Nel corso dell'esercizio Il Collegio sindacale ha rilasciato la proposta motivata per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023/2024/2025 .

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi ulteriori rispetto a quelli già evidenziati .

Il Collegio informa i soci sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile . A tale proposito si da conto della vertenza con la Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo.

La società Cooperativa Facchini ha presentato una domanda di mediazione avanti all'Organismo Forense dell'ordine avvocati di Brescia al fine di avviare una procedura finalizzata ad ottenere il "risarcimento del danno per sviamento della clientela, concorrenza sleale e tutela dell'immagine e della professionalità che paiono trovare fondamento nelle azioni poste in essere dal Consorzio Brescia Mercati S.p.A., presso il Mercato Ortofrutticolo di Brescia.

La richiesta di risarcimento a titolo di danni assertitamente patiti per "sviamento della clientela, concorrenza sleale e tutela dell'immagine e della professionalità" ammonta a tre milioni di euro.
Il Consorzio ha assunto gli opportuni pareri tecnico legali, di parte, sulla vertenza che sono stati riportati anche nella nota integrativa nella quale si evince :
a) " ... Alla luce di tali evidenze la domanda della Cooperativa Facchini appare illegittima ed infondata così come è destituito la richiesta di ben tre milioni di euro di risarcimento a titolo di danni assertitamente patiti per "sviamento della clientela,concorrenza sleale e tutela dell'immagine e della professionalità;
b) "Il danno da concorrenza sleale per sviamento di clientela sottende inoltre una illiceità della condotta che deve essere desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme delle manovre poste in essere per danneggiare il concorrente, o per approyittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. E' evidente come il Consorzio non possa esser tenuto a rispondere di tale fattispecie dal momento che non *solo non è un concorrente della Cooperativa Facchini mo anche perché ha tenuto una condotta doverosa in coerenza e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti. Alla luce di quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione ritiene* non *Sia necessario stanziare accantonamenti a fronte di tale vertenza.*
In merito a questa vicenda il Collegio Sindacale richiama quanto il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato nel documento "Le passivitò potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio".

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti in merito a tale fattispecie hanno pubblicato il documento "Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio", con cui analizzano la differenza tra :
passività "probabile", iscrivibile in un fondo rischi

e

passività "possibile" da richiamare in nota integrativa, o passività "remota", che non richiede alcuna informativa di bilancio.

Passività potenziali nel processo valutativo

Il tema della valutazione e della contabilizzazione delle passività potenziali è collegato in primo luogo all'art. 2424-bis del codice civile, terzo comma, il quale stabilisce che per iscrivere in bilancio gli accantonamenti per rischi ed oneri sono necessari due elementi caratterizzanti:

- la natura determinata dei debiti;
- l'esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell'esercizio.

Non essendo tale disposizione esaustiva occorre ricorrere aIl'OlC 31 che con riferimento al concetto di "potenziale" richiama le seguenti caratteristiche:

- la natura determinata ed "esistenza probabile" della passività relativamente al verificarsi di un evento futuro;
- la "potenzialità" che la passività sia connessa a situazioni esistenti alla data di bilancio;
- Io "stato di incertezza" che si verifiChi l'evento futuro e che da tale evento possa scaturire una perdita per l'azienda.

La maggiore difficoltà, affinché si possa parlare di "passività potenziale", è quindi quella di stabilire quando la "probabilità" è tale da tramutarsi in effettivo rischio, ovvero in un'incertezza misurabile.

Per una migliore identificazione delle passività potenziali si può ricorrere anche ai principi di revisione e, in particolar modo, dalI'lSA 505 — Conferme Esterne.

Nel documento si evidenzia che l"'esistenza probabile" e lo "stato di incertezza" non possono essere definite a priori senza aver valutato con attenzione il rischio di una perdita che ne potrebbe derivare e gli effetti sugli equilibri economici e finanziari dell'impresa. Il rischio, indubbiamente, rappresenta una variabile da non trascurare, ma da valutare in relazione alle informazioni raccolte .

Principi contabili internazionali e passività potenziali

Il concetto di passività potenziale, nei principi contabili internazionali, viene direttamente correlato alla definizione di obbligazione con una distinzione tra "attuale" o "possibile".

Secondo Io IAS 37, un'obbligazione non probabile neII"'an" (sostenimento di un onere probabile) e nel "quantum" (valore dell'adempimento), deve essere trattata diversamente rispetto all'obbligazione attuale e quindi non ricompresa tra i fondi rischi. Si parla, in questa ipotesi, di obbligazione "possibile", cioè di passività potenziali, che provengono comunque da eventi passati, ma che presentano incertezze nella stima deII'an e del quantum.

Sono considerate passività potenziali anche le obbligazioni che, seppur "attuali" sono preventivabili nell'an ma non nel quantum, pertanto risulta difficoltoso e aleatorio stabilire, alla data di bilancio, un attendibile valore dell'esborso finanziario futuro. La difficoltà di determinare l'an ed il quantum anche per l'obbligazione "possibile", per quanto non esplicitamente menzionata dallo IAS 37, rappresenta un'obbligazione "remota".

Per i richiami ai principi contabili nazionali ed internazionali sopra esposti il Collegio Sindacale prende atto delle considerazioni fornite in più occasioni sia dal RUP che dal Presidente del CdA. e riportate nella nota integrativa.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Brescia Mercati SPA al 31.12.2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c..

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi Svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione (egale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori.
Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa.

Brescia, 13/ 4 2023

Il Collegio Sindacale